

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Avv. Susanna Caponi

Avv. Gloria Lazzeri

Avv. Giuseppina Gigliotti

Via degli Uffizi, 1-56125 PISA

Tel. 050 9711276 – Fax 0508669127

il **COMUNE DI PISA** (avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti e Giuseppe Lepore)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971

Avvisa

Che, a seguito di opposizione, ha depositato presso il **TAR del Lazio - Roma** il ricorso straordinario al **PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** allegato al presente avviso.

Esso ha preso il numero di ruolo 12156/2017.

(42A2017)

Firmato digitalmente da:CAPONI SUSANNA
Organizzazione:COMUNE DI PISA/00341620508
Data:11/12/2017 11:53:38

10

11

12

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Avv. Susanna Caponi

Avv. Gloria Lazzeri

Avv. Giuseppina Gigliotti

Via degli Uffizi, 1-56125 PISA

Tel. 050 9711276 – Fax 0508669127

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**Atto di costituzione in seguito ad opposizione a ricorso straordinario ex art. 10
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e art. 48 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.**

Per il **COMUNE DI PISA** (c.f. 00341620508), in persona del Dirigente della Direzione, dott. Claudio Sasseti (c.f.SSSCLD69B22G702G), in qualità di rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 34bis dello Statuto del Comune di Pisa del 18/1/2001, come da procura allegata al presente ricorso, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Susanna Caponi (c.f. CPNSNN56S68E625Z), Gloria Lazzeri (c.f. LZZGLR62T62D612P), Giuseppina Gigliotti (c.f. GGLGPP54E51C352V) e Giuseppe Lepore (c.f. LPRGPP65B14H501X), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica (PEC) susanna.caponi@postacert.toscana.it, gloria.lazzeri@postacert.toscana.it, Giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it, g.lepore@studiolepore.it e al fax 0508669127, elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lepore, in Roma via Polibio n.15, fax 0635344084.

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro-tempore*, (c.f. 80188230587), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f. 80184430587), 2 domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f.80415740580), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f. 97149560589), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

E nei confronti di

COMUNE di BOLOGNA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, (c.f. 01232710374), con sede in Bologna, piazza Maggiore 6.

PREMESSO

- che il Comune ricorrente, con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e della Finanze, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, nonché al Comune di Bologna in qualità di controinteressato, proponeva Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso:
 1. il **DPCM 10 marzo 2017**, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/5/2017, serie generale n. 123, supplemento ordinario n. 25, avente ad oggetto "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)*", disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, e ciò limitatamente alla seguente preposizione: "*A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento*

- di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti” e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Pisa, individuando, in misura ridotta rispetto a quanto richiesto e documentato, il contributo finale ed alla rateizzazione del medesimo;*
2. il provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia 10/08/2017, inviato via pec prot. 68646 nello stesso giorno, avente per oggetto *“Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017)”*;
 3. la nota, non conosciuta, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017;
- che sia il Comune di Bologna, con atto notificato al Comune di Pisa il 17.10.2017, che la presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri citati, con atto notificato al Comune di Pisa il 17.11.2017, si opponevano alla trattazione del ricorso straordinario chiedendo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971, che esso fosse deciso in sede giurisdizionale;
 - con il presente atto il Comune ricorrente intende insistere nel ricorso presentato, ed a tal fine si costituisce dinanzi al TAR del Lazio, riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario, che di seguito si trascrive:

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Avv. Susanna Caponi

Avv. Gloria Lazzeri

Avv. Giuseppina Gigliotti

Via degli Uffizi, 1-56125 PISA
Tel. 050 9711276 – Fax 0508669127

RICORSO straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'interesse del **COMUNE DI PISA** (c.f. 00341620508), in persona del Dirigente della Direzione, dott. Claudio Sassetti (c.f.SSSCLD69B22G702G), in qualità di rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 34bis dello Statuto del Comune di Pisa del 18/1/2001, come da procura allegata al presente ricorso, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Susanna Caponi (c.f. CPNSNN56S68E625Z), Gloria Lazzeri (c.f. LZZGLR62T62D612P), Giuseppina Gigliotti (c.f. GGLGPP54E51C352V) e Giuseppe Lepore (c.f. LPRGPP65B14H501X), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica (PEC) susanna.caponi@postacert.toscana.it, gloria.lazzeri@postacert.toscana.it, Giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it, g.lepore@studiolepore.it e al fax 0508669127, elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lepore, in Roma via Polibio n.15, fax 0635344084.

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro-tempore*, (c.f. 80188230587), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f. 80184430587), 2 domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f.80415740580), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, (c.f. 97149560589), domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

E nei confronti di

COMUNE di BOLOGNA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, (c.f. 01232710374), con sede in Bologna, piazza Maggiore 6.

1) Per l'annullamento, previa sospensione, del **DPCM 10 marzo 2017**, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/5/2017, serie generale n. 123, supplemento ordinario n. 25, avente ad oggetto "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)*", disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, e ciò limitatamente alla seguente preposizione: "*A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti*" e della **Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017**, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Pisa, individuando, in misura ridotta rispetto a quanto richiesto e documentato, il contributo finale ed alla rateizzazione del medesimo;

2) e per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia 10/08/2017, inviato via pec prot. 68646 nello stesso giorno, avente per oggetto "*Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017)*";

3) della nota, non conosciuta, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017.

FATTO

1. L'articolo 1 L. n. 392/41 stabilisce che sono obbligatorie per i Comuni *“le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici...”*.

L'articolo 2 afferma, poi, che, a fronte delle spese sostenute dai comuni, lo Stato corrisponde agli stessi un contributo annuo.

L'art. 1 del D.P.R. n. 187/98 prevede che *“il contributo [...] è determinato annualmente con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia emanato di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e dell'Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno”*.

La richiesta del contributo, da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, deve essere presentata al Presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente per il parere di rito.

Quanto alla erogazione di detto contributo, l'articolo 2 del D.P.R. n.187/98 stabilisce che questo è *“corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 Settembre”*.

2. In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Pisa ha sostenuto le spese relative ai locali adibiti ad uffici giudiziari, trasmettendo annualmente al Ministero una rendicontazione analitica giustificativa delle spese sostenute.

Il Ministero della Giustizia, da parte sua, non ha rispettato quanto disposto dall'art.2 del D.P.R. n. 187/98: i rimborsi, infatti, sono stati effettuati con notevoli ritardi rispetto ai termini previsti per legge e, comunque, non in maniera integrale.

Il Comune di Pisa, pertanto, propose al Tribunale amministrativo del Lazio un ricorso per ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione giudiziaria per gli anni 2002-2007, e precisamente per sentir condannare il

Ministero della Giustizia alla corresponsione della somma di € 4.650.420,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorso, di cui al n.r. 745/2010, è tuttora pendente presso la I sezione del medesimo Tribunale (doc. n. 3).

3. Con DPR 21/02/2014, n. 61, in modifica a quanto stabilito dal DPR n. 187/1998, è stato introdotto il principio del “limite dello stanziamento”, necessariamente a valere dopo l'entrata in vigore della norma, atteso che non è in esso prevista alcuna retroattività, pena la violazione del principio della conservazione dei “diritti quesiti”, della certezza del diritto e dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento.

La L. n. 190 del 23/12/2014 ha poi disposto: 526. *“Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) “A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari (...); 527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015.”.*

Con la L. 190/2014, lo Stato ha stabilito, dunque, che il contributo ai Comuni è dovuto sino a tutto il 31/8/2015 e che, dal 1/9/2015, non sono più dovuti i fitti figurativi ai Comuni.

In proposito questa difesa preannuncia che, anche sulla base anche di queste disposizioni sopravvenute, il Comune intende chiedere la differenza tra quanto corrisposto e quanto avuto a rimborso dal Ministero, oltre agli interessi legali e rivalutazione per il ritardo nella corresponsione rispetto ai tempi previsti dalla legge, per gli anni 2008 – 2015.

4. Il comma 3 dell'art. 2 del DPR n. 187/1998 (testo vigente sino al 2014) stabilisce che *“La rata a saldo è determinata tenendo presente le spese di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di Giustizia”*.

Il Ministero di Giustizia è tenuto, quindi, a determinare le rate a saldo tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dai comuni, quindi approvate dalle commissioni di manutenzione, nei termini previsti dalla normativa, prevedendo stanziamenti di bilancio idonei ad assolvere gli obblighi stabiliti, prima ancora che dalla legge ordinaria, dall'art. 110 della Costituzione secondo il quale *“spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”*.

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame (L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998), infatti, alla luce del nuovo assetto costituzionale (modifica del titolo V), impone al Ministero di Giustizia di prevedere le risorse necessarie per garantire il “servizio giustizia” e quindi determinare i contributi dovuti ai comuni, nei termini di legge, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e dei pareri resi dalle Commissioni di manutenzione, non potendo essere imputati ai Comuni i costi del funzionamento del sistema giustizia, senza incorrere in una palese violazione della Costituzione.

In sintesi, l'interpretazione delle norme coerente con le previsioni costituzionali (artt. 5, 110, 114, 118 e 119 Cost.) impone che sia lo Stato (Ministero della Giustizia) ad assicurare il funzionamento del servizio giustizia, prevedendo le risorse economiche necessarie per il funzionamento dei servizi e degli uffici giudiziari.

I Comuni, allora, erano tenuti unicamente ad anticipare somme che, poi, il Ministero di Giustizia, con rate corrisposte nei termini previsti dal DPR n. 187/1998, avrebbe dovuto rimborsare.

Questa la normativa.

In questo contesto, a fronte del costante ritardo nei rimborsi, peraltro parziali, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di potere porre fine ad una situazione di incertezza e foriera di contenzioso, in atti e potenziale, con una nuova ed originale determinazione del contributo per spese di giustizia, secondo le modalità brutalmente tracciate nel decreto impugnato (doc. 1).

Con il decreto del 10/03/2017, il Presidente del Consiglio ha, infatti, sostanzialmente eliminato il contributo statale, stabilendo che: *“Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e' attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.”*

La tabella D, allegata al DPCM, ha, poi, determinato la somma complessiva spettante al Comune di Pisa in € 1.537.925,99, erogata dal Ministero di Giustizia in n. 30 rate annuali (dal 2017 al 2046) dell'importo di € 51.264,20 cadauna.

Il decreto e l'allegata tabella D sono, pertanto, illegittimi per violazione delle norme sopra citate e lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, laddove:

- 1) viene determinato il contributo complessivo spettante al Comune di Pisa in soli € 1.537.925,99 per gli anni 2006-2015, a fronte di spese sostenute e rendicontate, ancora da rimborsare, solo fino al 2007, come determinate nel ricorso n. 745/2010 (doc. n. 3), pari, invece, nella somma decisamente superiore di € 4.650.420,00;
- 2) si stabilisce che il contributo così determinato sarà corrisposto in trenta rate annuali (dal 2017 al 2046);
- 3) si condiziona l'erogazione del modestissimo contributo alla rinuncia espressa del Comune di Pisa alle ulteriori somme e ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato (come si è detto, Pisa deve ancora chiedere, sia stragiudizialmente che, ove necessario, in giudizio, quanto dovuto per gli anni 2007 – 2015).

Il Comune di Pisa impugna il decreto, unitamente alla nota del Direttore generale 10/08/2017, a tutela dell'interesse all'integrale rimborso, oltre accessori in ragione del ritardo, di quanto l'Ente ha dovuto anticipare per conto del Ministero di Giustizia, per i seguenti

MOTIVI

Motivo n. 1. Violazione L. n. 241/1990, artt. 21 *octies* L. 241/1990 e 1 del DPR n. 187/1998. Incompetenza.

Preliminarmente va eccepita la illegittimità del decreto per vizio di incompetenza.

Va, infatti, ricordato che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 187/1998, come modificato dal D.P.R. 21/02/2014, n. 61, *“il contributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941 è determinato annualmente con decreto del Ministero di Giustizia emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno ...”*.

Si tratta, quindi, di un provvedimento adottato a fronte di un'istruttoria che può condurre unicamente il Ministero della Giustizia, e ciò a fronte delle risultanze della documentazione proveniente dalla Commissione.

L'atto impugnato, invece, è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri anziché dal competente Ministro della Giustizia, organo designato dal legislatore a determinare il contributo dovuto ai Comuni che hanno sostenuto le spese necessarie per gli Uffici giudiziari.

L'attribuzione della competenza al Ministero della Giustizia è stabilita, si ricorda, prima di tutto dall'art. 110 della Costituzione, oltre che dalla L. n. 392/1941 e dal DPR n. 187/1998.

Motivo n. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 392/1941, 1-3 del D.P.R. n. 187/1998. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.

L'art. 2 L. n.392/1941, dopo aver richiamato l'art. 1 che pone a carico del Comune dove hanno sede gli Uffici giudiziari le spese necessarie per i relativi locali, dispone che lo Stato corrisponda all'Ente Locale un contributo annuo per le “spese di giustizia” nella misura stabilita dalla tabella allegata e, comunque, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.

Gli artt. 1-3 del Regolamento di cui al DPR n. 187/1998 hanno poi delineato il procedimento per la determinazione e corresponsione del contributo, fissando al 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale il Comune ha sostenuto le spese il termine entro il quale il contributo deve essere corrisposto al Comune stesso.

Il provvedimento contestato, invece, in difetto di contraddittorio e di istruttoria, nonché in mancanza di alcuna motivazione anche sui criteri adottati, ha statuito un'**arbitraria** determinazione del contributo in violazione delle norme di legge sopra ricordate.

Quanto alla pretesa da parte della Presidenza del Consiglio che il Comune adotti dei formali atti di rinuncia del proprio credito, preme precisare che il Comune

(*rectius* la Pubblica amministrazione in genere) non ha sicuramente una piena e libera disponibilità dei propri interessi, come un soggetto privato. Qualsiasi Pubblica amministrazione deve, invece, improntare la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento, non potendo, specialmente considerate le condizioni della finanza pubblica, rinunciare ad una somma rilevante a fronte del pagamento (in trenta comode rate) di una somma decisamente inferiore a quella anticipata.

Motivo n. 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 392/1941 e artt. 5, 81, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere.

Il decreto è, altresì, illegittimo per violazione di molteplici norme costituzionali, sia attinenti alla materia della giustizia, che a quelle relative al riconoscimento e alla disciplina delle autonomie locali.

Circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il decreto ignora, prima di tutto, che l'art. 110 della Costituzione attribuisce tali importanti e decisivi compiti unicamente al Ministero della Giustizia.

Quindi, tale decreto ignora e viola palesemente anche i fondamentali principi costituzionali, oltre a tutta la normativa specifica e in particolare il T.U.E.L., in materia di autonomie locali, e precisamente il fatto che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, *“I comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”*; che tali enti *“...hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”* (art. 117); e, infine, che *“... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”* (art. 119).

Ricapitolando: la funzione giustizia è affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia che deve garantire lo svolgimento di tale attribuzione con le risorse economiche che il bilancio statale gli riconosce.

In tutti questi anni, invece, in base ad una normativa adottata in un contesto costituzionale assai diverso da quello delineato dalla Costituzione, e sicuramente in contrasto con la Costituzione, i comuni hanno dovuto anticipare somme per consentire il corretto svolgimento di una funzione non propria, bensì dello Stato, rimanendo in attesa di ricevere rimborsi parziali e tardivi.

Tale fatto, peraltro, non giustifica la soluzione individuata dallo Stato per riparare ad una propria incapacità di programmazione di spesa, tramite l'azzeramento del proprio debito nei confronti dei comuni, da attuare con un'operazione finanziaria illegittima, imposta unilateralmente ed incurante degli interessi pubblici di cui i comuni sono portatori.

L'autonomia dei Comuni, garantita nell'ambito dei propri limiti territoriali e delle funzioni specifiche, è disconosciuta dal momento che sono state attribuite ai Comuni funzioni o compiti eccedenti i limiti stessi della loro autonomia, funzioni peraltro assegnate dall'art. 110 della Costituzione al Ministro della Giustizia, precludendo con ciò ogni diversa attribuzione con legge ordinaria.

Del resto, il DPR n. 187/1998 assegna proprio al Ministro della Giustizia il compito di determinare con decreto il contributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941.

La stessa l. n. 392/1941, benchè promulgata in diverso assetto costituzionale, non determina alcuna attribuzione di funzioni ai Comuni, limitandosi a porre a loro carico oneri di spesa in ordine a funzioni che competono allo Stato, ma disponendo il conseguente rimborso del Ministero.

Il D.P.C.M. Del 10/03/2017 è così illegittimo poiché lesivo dell'autonomia dei comuni sia in relazione alle funzioni agli stessi attribuite, che in relazione alla gestione corretta del bilancio, così come delineata dalle norme costituzionali di cui agli artt. 81, 118 e 119.

L'imposizione, infatti, di oneri per attività estranee ai propri compiti rende difficile l'assolvimento delle funzioni istituzionalmente assegnate al comune, considerato che riduce le risorse, già inadeguate, a disposizione del medesimo.

Ai principi costituzionali relativi alle autonomie locali è stata, poi, data attuazione prima con la l.n.142/1990, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 267/1990, nelle quali sono state individuate le funzioni proprie del Comune: tra queste non vi è sicuramente la funzione giustizia. Anzi l'art. 10 indica i compiti e le funzioni svolte dai comuni per conto dello Stato, e precisamente servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, che sono altro dalle funzioni attinenti la giustizia. Il terzo comma dello stesso articolo precisato, poi, che "*ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidati ai comuni dalla legge*", la quale deve comunque regolare i relativi rapporti finanziari "*assicurando le risorse necessarie*".

I Comuni possono, quindi anche svolgere ulteriori e non proprie funzioni amministrative ma unicamente a fronte dell'attribuzione delle risorse necessarie.

Anche ai sensi della legge 15/3/97 n. 59, le funzioni e i compiti relativi all'amministrazione della giustizia risultano esplicitamente esclusi dal conferimento a regioni ed enti locali.

Tra i principi fondamentali da applicare nel conferimento di funzioni spicca quello di "responsabilità e unicità dell'amministrazione", che si articola "*nell'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari a quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto ... della responsabilità ... di ciascuna attività amministrativa*".

Dall'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata di questi principi discende che anche i "*compiti connessi, strumentali e complementari*", quali quelli relativi al reperimento dei locali ove svolgere le funzioni, la manutenzione degli stessi e le spese occorrenti per il loro funzionamento, siano propri

dell'amministrazione che svolge l'attività principale e, quindi, del Ministero della Giustizia.

Del resto, si ripete, ai sensi dell'art.114 della Costituzione *“i comuni...sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”*; e per svolgere tali funzioni, ai sensi dell'art. 119, i comuni hanno *“autonomia finanziaria di entrata e di spesa”* nonché *“risorse autonome”*, le quali *“consentono ai comuni...di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”*.

In conclusione, secondo la Costituzione il Comune è ente autonomo, in posizione paritaria rispetto agli altri enti; le risorse dei comuni sono funzionalmente preordinate a finanziare le funzioni ad essi attribuite ma tra queste non possono essere ricomprese quelle relative all'organizzazione e al funzionamento di servizi di altri enti né, conseguentemente, quelle relative alla giustizia, relativamente alle quali la competenza statale non è in discussione.

La disposizione del DPCM qui impugnata impone, invece, ai Comuni di sostenere la maggior parte delle spese del servizio giustizia – di competenza statale – privandoli tuttavia del potere di disporre della funzione e della spesa, con ciò impedendo la programmazione economica e finanziaria in coerenza con le proprie risorse finanziarie.

Ciò chiarito, il principio della autonomia degli enti locali comporta che, se non si vuole dichiarare la L. n. 392/41 incostituzionale, si deve imporre allo Stato la refusione integrale delle spese sostenute dai comuni – o quanto meno la determinazione di un contributo adeguato, il più possibile aderente alle spese sostenute dai Comuni - poiché questa è l'unica interpretazione conforme al dettato costituzionale.

E' di tutta evidenza che la Costituzione, nell'attuale assetto, mette in discussione l'attualità del meccanismo normativo risalente al 1941, non risultando ammissibile alla luce della riforma del titolo V che la regolamentazione dei rapporti

finanziari tra Ministero e Comune circa le spese necessarie per gli uffici giudiziari sostenute per far fronte a una funzione statale sia unilateralmente determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo tale da consentire allo Stato di intervenire mediante un modestissimo contributo, alterando gli equilibri di bilancio dei comuni.

Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 392/1941 e del successivo DPR n. 187/1998 impone:

- a) allo Stato (Ministero della Giustizia) di assicurare il funzionamento del servizio giustizia – in quanto funzione esclusivamente statale - prevedendo le risorse economiche necessarie, determinate sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dai comuni, come previsto dalla L. n. 392/1941;
- b) ai Comuni di agire quali meri anticipatori di cassa;
- c) il ristoro da parte del Ministero ai comuni delle spese effettivamente sostenute o quanto meno la determinazione ed erogazione di un contributo adeguato, coerente con le spese sostenute, con acconti non inferiori al 70% e rimborsi complessivi non inferiori al 90% in virtù dei riconoscimenti intervenuti sino all'anno 2011.

Motivo n. IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 81, 111 comma 1, 118 comma 1, 119 e 120 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Difetto di partecipazione procedimentale. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Violazione art. 1965 c.c.

Il decreto è, altresì, illegittimo per violazione degli artt. 24, 81, 111, comma 1, 118, comma 1, e 119 della Costituzione, poiché non consente alcuna sorta di partecipazione al procedimento dei comuni. I comuni, infatti, secondo tale decreto e ancor più in forza della nota del Direttore generale, devono limitarsi a prendere atto delle decisioni assunte dal Governo, accettando, senza alcun possibilità di interloquire, l'arretramento delle proprie funzioni del proprio ruolo.

Abbiamo già ampiamente detto delle molteplici violazioni delle norme costituzionali.

Nonostante ciò, questa difesa è costretta a ricordare che il decreto viola anche la norma di cui all'art. 81 relativa al principio dell'equilibrio di bilancio nonché quella di cui all'art. 119.

In tale contesto costituzionale solo l'accordo avrebbe consentito il rispetto dei principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, come la giurisprudenza costituzionale, in tema di legislazione tributaria, ha chiarito: *“Il principio costituzionale dell'indefettibilità del meccanismo dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria è il criterio in base a cui valutare le norme che regolano le loro relazioni finanziarie. Lo strumento dell'accordo, infatti, serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, senza implicare un vincolo di risultato, bensì di metodo, dovendo le parti porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con gli indefettibili vincoli di finanza pubblica”* (Corte cost., 20/07/2016, n. 188).

Tale principio in materia di bilancio deve applicarsi in tutti i casi di conflitto tra livelli di governo destinati a incidere sui bilanci statale, regionale, comunale.

Nel caso di specie, invece, tramite l'atto impugnato, è stato trasferito ai comuni, in violazione della normativa sopra citata, l'onere finanziario del funzionamento del “sistema giustizia”, di esclusiva competenza statale, prevedendo che rimanga a carico dello Stato una sorta di compartecipazione ridottissima, tramite l'erogazione di un contributo da corrispondere in ben trenta anni, a condizione, peraltro, che i comuni rinuncino ad ogni eventuale azione giudiziaria promossa.

Secondo tale decreto, evidentemente, i comuni sono in posizione di sottoposizione gerarchica rispetto al potere centrale, meri esecutori dello Stato, come se l'assetto costituzionale fosse ancora quello del 1941.

In conclusione, i comuni sono stati posti davanti ad un secco aut-aut, pena la perdita di qualsiasi sorta di rimborso.

L'accettazione della proposta comporta, comunque, una rinuncia sostanziale alla propria autonomia, senza che sia stata prevista alcuna sorta di compensazione, senza tener minimamente conto del *quantum* speso negli anni da parte di comuni, con l'unico chiaro scopo di consentire allo Stato di coprire, con notevole riduzione di spesa, un buco di bilancio, frutto di una normativa vetusta ed incostituzionale nonché di una incapacità amministrativa del potere centrale.

Ciò in palese violazione del principio che stabilisce il buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché di tutti i principi sopra richiamati.

La pretesa avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è illegittima, peraltro, anche se fosse interpretata alla luce del c.c., non potendosi individuare neanche una sorta di transazione nella fattispecie così sommariamente delineata dal decreto. In assenza, infatti, di un qualsiasi procedimento, di qualsiasi sorta di interlocuzione, le parti non hanno potuto contestualmente rivedere le proprie posizioni, "*facendosi reciproche concessioni*", così come stabilito dall'art. 1965 c.c..

Sono allora palesemente illegittime le previsioni che comportano per il Comune di Pisa: 1) la sostanziale integrale imputazione in capo all'Ente delle spese sostenute nel corso degli anni per gli uffici giudiziari necessarie per garantire il funzionamento di un servizio di competenza statale; 2) la determinazione del contributo nella misura di € 1.537.925,99=, non tenendo conto della somma effettivamente sostenuta, come invece previsto dalla L. n. 392/1941; 3) l'erogazione del contributo in n. 30 rate (dal 2017 al 2046!) perché in contrasto con la disciplina del DPR n.187/1998; 4) le condizioni poste per l'erogazione (rinuncia a ogni ulteriore pretesa e azione giudiziaria).

IN VIA SUBORDINATA: Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392/1941 e artt. 1, 2 e 2 bis del DPR n. 187/1998 per violazione dell'art. 110 della Costituzione e degli artt. 5, 118, comma 1 e 119 cpv Cost.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere conforme alla disciplina di cui alla L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998 il provvedimento impugnato, si denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l n. 392/1941 e degli artt. 1, 2 e 2bis DPR n. 187/1998 - alla luce del nuovo assetto costituzionale introdotto con la riforma del titolo V e dopo la riforma dell'art. 81 - nelle parti in cui le suddette disposizioni prevedono a carico esclusivo dei comuni, nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, le spese necessarie per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e a carico dello Stato un contributo annuo su dette spese, con la conseguente violazione dell'art. 110 della Costituzione che pone a carico del Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; dell'art. 118 comma 1 Costituzione, laddove stabilisce che i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze; dell'art. 119 della Costituzione che stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

* * *

Sul provvedimento m dg DOG. 10/08/2017.0151185.U, pervenuto via pec il 10.8.2017.

Successivamente all'emanazione del DPCM, il Direttore generale del Ministero della Giustizia ha notificato il provvedimento m dg.DOG.10/08/2017.0151185.U (doc. n. 2), con il quale:

- 1) ha assegnato al Comune un termine brevissimo (e perentorio) "*entro e non oltre il 30 settembre 2017*", per rinunciare alle azioni giudiziarie intraprese e/o dichiarare la inesistenza di procedure giudiziarie pendenti, da trasmettere nel termine indicato al Ministero "*in formato elettronico e firmato digitalmente*";
- 2) ha determinato la "sanzione" della non erogazione delle somme previste nel DPCM in caso di mancato rispetto del termine perentorio del 30/09/2017: "*impedirà l'erogazione delle somme previste nel DPCM*".

Il Comune di Pisa impugna anche tale provvedimento, unitamente alla nota in esso richiamata, peraltro ignota, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017, sia per vizi derivati dal DPCM 10/3/2017, che per vizi propri e precisamente per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge, incompetenza, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; difetto di motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 392/1941, 1-3 del d.p.r. n. 187/1998, 1 comma 439 l. n. 232/2016. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 e 113 Costituzione, degli artt. 1229 e 1965 c.c..

L'atto impugnato è affetto dai vizi relativi al DPCM suo presupposto.

Rispetto a tale atto, il Comune ha eccepito il vizio di incompetenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione di provvedimenti determinativi del contributo sulle spese per gli uffici giudiziari, spettando invece detta competenza al Ministero di Giustizia.

In proposito, poi, l'art. 1, comma 439, L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), non ha attribuito la competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale norma, infatti, ha solo previsto che con DPCM “*da adottare entro il 31/1/2017 previa intesa con la Conferenza Unificata*”, siano disciplinati unicamente “*beneficiari, finalità, criteri e modalità di riparto dei fondi*”, senza introdurre alcuna nuova e diversa disposizione circa la competenza all'adozione dei provvedimenti determinativi del contributo sulle spese sostenute dai Comuni per gli uffici giudiziari.

La competenza rimane allora in capo al Ministro della Giustizia.

Conseguentemente:

1) la tardività del DPCM, adottato solo il 10/3/2017, e, ora, il termine perentorio assegnato per l'esercizio della illegittima rinuncia prevista nel DPCM incidono negativamente sui bilanci comunali impossibilitati ad aggiornare i bilanci di

previsione con i tagli previsti; sul punto si rinvia alla giurisprudenza costituzionale n. 129/2016 richiamata dal TAR Lazio nella sentenza n. 8379/2017 secondo la quale “*al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa. Ne discende che tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l'autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengono colpiti*”;

2) la legge finanziaria attribuisce esclusivamente competenze finalizzate a disciplinare criteri e modalità di riparto, e non già quelle esercitate di determinazione di *quantum* di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia;

3) la legge finanziaria non fissa termini di decadenza, né subordina l'erogazione delle somme alla rinuncia da parte dei Comuni alle azioni intraprese e future;

4) il DPCM del 10/03/2017 non ha previsto termini di decadenza per l'esercizio della rinuncia, né ha rinviato l'attuazione della disciplina a provvedimenti amministrativi di organi ministeriali.

Il provvedimento contestato, allora, porta a compimento il percorso di illegittimità iniziato con l'adozione del D.P.C.M., dando “attuazione” al medesimo imponendo termini (peraltro brevissimi) e condizioni illegittime non contemplati né dalla legge finanziaria né dal DPCM.

Tale atto è, poi, stato adottato da un organo (il direttore generale) non indicato né dalle norme vigenti, né dall'atto amministrativo cui pretenderebbe di dare attuazione.

Gli atti di attuazione, peraltro, sono provvedimenti previsti da una legge (o da altro atto avente forza di legge), che, dopo aver delineato i principi fondamentali di una specifica materia, ne affida l'esatta definizione tecnica e attuativa al ministro competente o altro organo espressamente indicato.

Ebbene, nulla di tutto ciò è previsto nella L. 232/2016, né nel DPCM che l'atto qui impugnato vorrebbe "attuare".

Il provvedimento del Direttore generale non è, allora, un atto attuativo ma è comunque immediatamente e gravemente lesivo dei diritti del Comune in quanto, in difetto di potere e in palese violazione di legge, stabilisce un termine perentorio per rinunciare alle azioni intraprese e future nonché la "decadenza" dall'erogazione delle somme, in caso di mancato esercizio della rinuncia nel termine fissato e con le modalità indicate.

Il termine di decadenza, comunicato, tra l'altro, in pieno agosto, è un termine essenziale e cogente, deputato a soddisfare l'esigenza del compimento di particolari atti entro un termine fisso e perentorio, stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati, indipendentemente dalle circostanze soggettive od oggettive, dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.

Ebbene il termine imposto non ha natura legale, né convenzionale poiché non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è stato concordato con il ricorrente.

Sul punto, si evidenzia la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo il quale *"il carattere della perentorietà può essere attribuito a una scadenza temporale solo da un'espressa norma di legge"* (per tutte cfr.. Consiglio di Stato, VII, n. 1084/2012, Consiglio di Stato, VII, n. 468/2015 nonché Corte costituzionale n. 262/1997 e n. 355/2002. Cfr. anche TAR Brescia, n. 435/2013: *"Posto che ii termini del procedimento amministrativo vanno considerati come ordinatori,, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge..."*).

Quanto alla clausola della rinuncia, questa è palesemente illegittima e comunque nulla in quanto in evidente contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (artt. 24 e 113.) (cfr. TAR Lazio n. 9139/2013, 7742/2011 e 7978/2011, TAR Lecce n. 1247/2015 e 2267/2016).

La condizione della rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese e future è, altresì, nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c., applicabile anche ai contratti della PA, che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e precontrattuale (cfr. TAR Campobasso n. 389/2016 e TAR Catania n. 980/2002).

La clausola è nulla anche sotto il profilo della indisponibilità del diritto, poiché: 1) non è consentito alla PA di agire *contra legem*; 2) la posizione giuridica sottostante non può formare oggetto di atti di disposizione.

E posto che, nel caso di specie, la rinuncia coinvolge il Comune (che è una Pubblica Amministrazione), ha ad oggetto il diritto di difesa giurisdizionale e ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a discapito dei consociati, il diritto *de quo* non è disponibile, e, dunque, il comma 4, art. 3, DPCM 10/3/2017 e il provvedimento di “attuazione” del 10/8/2017 che disciplina unilateralmente le modalità di esercizio della rinuncia, devono considerarsi nulli e/o illegittimi con riferimento a detta clausola decisamente vessatoria.

ISTANZA CAUTELARE

Sia il DPCM che l'atto di “attuazione” contengono previsioni e clausole illegittime, nulle, gravemente lesive dei diritti dell'Ente e manifestamente ingiuste.

Confidando di aver ampiamente chiarito il *fumus boni iuris* del ricorso, va detto che è sicuramente presente anche il *periculum in mora*.

La mancata sospensione degli atti impugnati, con particolare riferimento alla nota del Direttore generale del Ministero della Giustizia, determina un grave pregiudizio per il Comune, il quale, non avendo rinunciato, (né intendendo farlo), al proprio consistente credito, perderebbe comunque anche l'importo previsto dal DPCM. La previsione, poi, di un termine di decadenza, il 30 settembre 2017, entro cui rinunciare alla tutela dei propri diritti e adottare, quindi, atti *contra legem* (“*i Comuni interessati dovranno far pervenire ... un formale atto di rinuncia ... unicamente in formato elettronico e firmati digitalmente*”), con la precisazione/sanzione che “*la mancata trasmissione della documentazione richiesta*

ovvero la sua non integrale conformità a quanto previsto dal DPCM, impedirà l'erogazione delle somme ivi previste" risulta, infatti, immediatamente lesiva, in maniera irrimediabile, degli interessi, del Comune.

Per tutti quanto sopra, il Comune di Pisa

C H I E D E

che il Presidente della Repubblica voglia accogliere, previa sospensione degli atti impugnati, il ricorso e per l'effetto:

– annullare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2017 “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 comma 439 della legge 11 dicembre 2016, n. 232” pubblicato in GURI n. 123 del 29/05/2017, limitatamente all’art. 3, comma 4 e l’allegata tabella D, nella parte in cui si determina il contributo spettante al Comune di Pisa per le spese di cui al comma 1 dell’art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute per gli uffici giudiziari sino al 31/08/2015 e se ne condiziona l’erogazione in trenta rate annuali e alla rinuncia a ulteriori pretese, azioni giudiziarie e/o esecutive;

- annullare la nota del Direttore generale del Ministero della Giustizia DOG. 10.08.2017.0151185.U

Con vittoria delle spese di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la controversia è soggetta al pagamento del c.u. nella misura fissa di € 650,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, supplemento ordinario n. 25;
- 2) Nota Direttore generale DOG. 10.08.2017.0151185.U, pervenuto via pec il 10.8.2017;
- 3) Ricorso Tar Lazio I sez.n. 745/2010;
- 4) Ordinanza TAR Lazio n. 7687/2017
- 5) Determinazione di autorizzazione a stare in giudizio;
- 6) Statuto Comune di Pisa.

Pisa/Roma, 25/09/2017

avv. Susanna Caponi

avv. Gloria Lazzeri

avv. Giuseppina Gigliotti

avv. Giuseppe Lepore.

(SCGL 42A2017)

Tutto ciò premesso, il Comune di Pisa, come sopra costituito

INSISTE NEL RICORSO


E, a tal fine, si costituisce in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

Con condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n. 55/2014 (compresi oneri previdenziali e assistenziali dovuti agli avvocati pubblici, pari al 23,8%, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. 23/12/2005, n. 266).

A tal fine le sottoscritte avvocate dichiarano, ai sensi dell'art. 9 comma 6 legge 3 dicembre 1998 n. 488 che la presente controversia è soggetta al pagamento del c.u. nella misura fissa di € 650,00, già versato in sede di ricorso straordinario.

A corredo della memoria di costituzione si depositano, oltre ai documenti depositati nel ricorso straordinario, i seguenti ulteriori documenti:

- 7) Copia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- 8) Copia atto di opposizione del Comune di Bologna, notificato in data 17.10.2017;

- 
- 9) Copia atto di opposizione della presidenza del Consiglio di Ministri –
Avvocatura dello Stato, notificato in data 17.10.2017;
- 10) Determinazione di autorizzazione a stare in giudizio n. DD-07/1395 del
28/11/2017
- 11) Copia contributo unificato.

Pisa/Roma, 28 novembre 2017

Avv. Susanna Caponi Firmato digitalmente da:CAPONI SUSANNA
Avv. Gloria Lazzeri Organizzazione:COMUNE DI PISA/00341620508
Data:07/12/2017 12:28:59

Avv. Giuseppina Gigliotti

Avv. Giuseppe Lepore

(SC42A2017)


PROCURA

Io sottoscritto, dott. Claudio Sassetti, nella qualità esclusiva di Dirigente della Direzione Finanze-Provveditorato-Aziende del Comune di Pisa e, come tale, rappresentante del Comune ai sensi dell'art. 34-bis dello Statuto comunale, a ciò autorizzato con Provvedimento del Dirigente della Direzione Avvocatura Civica n. DD-07/1395 del 28/11/2017, delego a rappresentare e difendere il Comune di Pisa, nel giudizio, già promosso dal Comune di Pisa innanzi al Presidente della Repubblica, c/Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che oggi, a seguito di opposizione, deve essere trasposto innanzi al TAR del Lazio, per l'annullamento del D.P.C.M. 10/03/2017 nonché della nota del Direttore generale del Ministero della Giustizia del 10/08/2017 prot. 68646, oltre atti conseguenti, gli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti e Giuseppe Lepore, congiuntamente e disgiuntamente, conferendo agli stessi le facoltà di legge e di rito.

Eleggo domicilio presso lo Studio Lepore – Associazione professionale – in Roma via Polibio n. 15.

Pisa, 28/11/2017

dott. Claudio Sassetti



E' Autentica

avv. Susanna Caponi

avv. Gloria Lazzeri

avv. Giuseppina Gigliotti

avv. Giuseppe Lepore

ASSEVERAZIONE
TAR LAZIO ROMA

La sottoscritta avv. Susanna Caponi quale difensore del Comune di Pisa nel ricorso straordinario avverso il D.P.C.M. 10/03/2017 da trasporre presso codesto Giudice

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente la procura alle liti è conforme all'originale in atti d'ufficio

